

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 26 luglio 2018

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 luglio 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Campi Salentina e nomina del commissario straordinario. (18A04996)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 luglio 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Tribiano. (18A04997)..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 19 luglio 2018.

Contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da euro 5, commemorativa del «50° Anniversario dalla fondazione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato», in versione fior di conio, millesimo 2018. (18A05021)..... Pag. 2

DECRETO 19 luglio 2018.

Contingente e modalità di cessione, della moneta bimetallica da euro 5, dedicata ai «Tesori artistici di Amatrice», in versione fior di conio, millesimo 2018. (18A05022)..... Pag. 3

Ministero della giustizia

DECRETO 4 luglio 2018.

Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. (18A05023)..... Pag. 5

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 22 giugno 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela dell'indicazione geografica protetta Farro della Garfagnana. (18A04923) Pag. 6



DECRETO 12 luglio 2018.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Pecorino del Monte Poro per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. (18A04975) Pag. 7

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 10 luglio 2018.

Aggiornamento annuale del contributo che i mediatori di assicurazione e riassicurazione devono versare al Fondo di garanzia. (18A04967) Pag. 8

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 4 luglio 2018.

Disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie. (Ordinanza n. 57). (18A04962) Pag. 9

ORDINANZA 4 luglio 2018.

Attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata. (Ordinanza n. 58). (18A04963) Pag. 15

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 luglio 2018.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle ripetute e persistenti avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni Comuni delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Forlì-Cesena e di Rimini, nei territori montani e collinari delle province di Piacenza e di Parma e nei territori dei comuni di Faenza, di Casola Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo Terme in provincia di Ravenna. (Ordinanza n. 533). (18A05007) Pag. 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gonasi Hp» (18A04968) Pag. 27

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bactocin» (18A04969) Pag. 27

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ecocillin» (18A04970) Pag. 28

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Morelac» (18A04971) Pag. 28

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bactocin» (18A04972) Pag. 28

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ecocillin» (18A04973) Pag. 28

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Atozet», «Kexrolt» e «Orvatez». (18A04974) Pag. 29

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Rilascio di *exequatur* (18A04979) Pag. 30

Istituzione del vice Consolato onorario in Grimstad (Norvegia) (18A04980) Pag. 30

Ministero dell'interno

Classificazione di un prodotto esplosivo (18A04964) Pag. 30

Classificazione di un prodotto esplosivo (18A04965) Pag. 31

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (18A04966) Pag. 31



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 luglio 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Campi Salentina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Campi Salentina (Lecce);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 28 maggio 2018, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campi Salentina (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Beatrice Agata Mariano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 luglio 2018

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Campi Salentina (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Egidio Zacheo.

Il citato amministratore, in data 28 maggio 2018, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutiva disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 19 giugno 2018.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campi Salentina (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Beatrice Agata Mariano, in servizio presso la Prefettura di Lecce.

Roma, 4 luglio 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A04996

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 luglio 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Tribiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati eletti il consiglio comunale di Tribiano (Milano) ed il sindaco nella persona del signor Franco Lucente;

Vista la deliberazione n. 19 del 29 maggio 2018, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Franco Lucente dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Tribiano (Milano) è sciolto.

Dato a Roma, addì 9 luglio 2018

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tribiano (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Franco Lucente.

Considerato che con deliberazione n. 19 del 29 maggio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, il consiglio comunale di Tribiano ha dichiarato la decadenza del sindaco Franco Lucente per l'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la carica neoassunta di consigliere della Regione Lombardia.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tribiano (Milano).

Roma, 4 luglio 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A04997



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 luglio 2018.

Contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da euro 5, commemorativa del «50° Anniversario dalla fondazione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato», in versione *fior di conio*, millesimo 2018.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea dell'8 dicembre 2017 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2018;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 12 gennaio 2018, n. 2685, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2018, con il quale si autorizza l'emissione della moneta d'argento da euro 5 commemorativa del «50° Anniversario dalla fondazione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato», in versione *fior di conio*, millesimo 2018;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto 12 gennaio 2018, n. 2685, con il quale sono state definite le caratteristiche tecniche e artistiche della suddetta moneta, e l'art. 4, che stabilisce il corso legale della moneta d'argento 5 commemorativa del «50° Anniversario dalla fondazione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato», in versione *fior di conio*, millesimo 2018;

Vista la nota 14 dicembre 2017, n. 79660, con la quale l'Amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha comunicato che, nella seduta del 13 dicembre 2017, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su proposta della Commissione dei Prezzi, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione delle monete per numismatici, millesimo 2018;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da euro 5, commemorativa del «50° Anniversario dalla fondazione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato», in versione *fior di conio*, millesimo 2018, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro 12 gennaio 2018, n. 2685, indicato nelle premesse, sarà disponibile dall'11 settembre 2018.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete cedute in confezione, nella versione *fior di conio*, è stabilito in euro 25.000,00, pari a 5.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro l'11 marzo 2019, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di vendita «Spazio Verdi» di Piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Via Salaria 691 - 00138 Roma o via mail al solo indirizzo ordzecca@ipzs.it

tramite collegamento internet con il sito www.zecca.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line;

presso gli spazi espositivi dell'Istituto in occasione di eventi o mostre del settore.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente secondo le modalità indicate sul sito www.zecca.ipzs.it ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete nella versione *fior di conio* possono essere cedute applicando uno sconto del 10% per ordini superiori alle 500 unità e del 15% per ordini superiori alle 1250 unità.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento. A tale fine saranno presi in considerazione esclusivamente gli ordinativi corredati dall'indicazione delle monete richieste e degli estremi del pagamento, da effettuarsi unicamente secondo le modalità indicate sul sito www.zecca.ipzs.it



Qualora le quantità richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

Numero verde IPZS: 800864035;

Fax 06-85083710;

e-mail zecca@ipzs.it

Internet www.zecca.ipzs.it

I prezzi di vendita al pubblico sono pertanto così distinti:

da 1	a	500	unità	euro 38,00
da 501	a	1250	unità	euro 34,10
da 1251	a		unità	euro 33,35

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici o la documentazione equipollente in caso di soggetti residenti in paesi esteri.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete presso i punti vendita IPZS di via Principe Umberto 4 e Agenzia vendita «Spazio Verdi», piazza G. Verdi 1 - Roma deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 19 luglio 2018

Il direttore generale del Tesoro: MARESCA

18A05021

DECRETO 19 luglio 2018.

Contingente e modalità di cessione, della moneta bimetallica da euro 5, dedicata ai «Tesori artistici di Amatrice», in versione *fior di conio*, millesimo 2018.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea dell'8 dicembre 2017 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2018;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 5 dicembre 2017, n. 98947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 2017, con il quale si autorizza l'emissione della moneta bimetallica da euro 5 dedicata ai «Tesori artistici di Amatrice», in versione *fior di conio*, millesimo 2018;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto 5 dicembre 2017, n. 98947, concernenti le caratteristiche tecniche e artistiche, e l'art. 4 che stabilisce il corso legale della suddetta moneta bimetallica da euro 5 dedicata ai «Tesori artistici di Amatrice», in versione *fior di conio*, millesimo 2018;

Vista la nota 14 dicembre 2017, n. 79660, con la quale l'Amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha comunicato che, nella seduta del 13 dicembre 2017, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su proposta della Commissione dei Prezzi, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione delle monete per numismatici, millesimo 2018;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;



Decreta:

Art. 1.

La moneta bimetallica da euro 5, dedicata ai «Tesori artistici di Amatrice», in versione *fior di conio*, millesimo 2018, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro 5 dicembre 2017, n. 98947, indicato nelle premesse, sarà disponibile dal 6 agosto 2018.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete cedute in confezione, in versione *fior di conio*, è stabilito in euro 100.000,00, pari a 20.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 6 febbraio 2019, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di vendita «Spazio Verdi» di Piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. - Via Salaria 691 - 00138 Roma o via mail al solo indirizzo ordzecca@ipzs.it

tramite collegamento internet con il sito www.zecca.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line;

presso gli spazi espositivi dell'Istituto in occasione di eventi o mostre del settore.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente secondo le modalità indicate sul sito www.zecca.ipzs.it ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete nella versione *fior di conio* possono essere cedute applicando uno sconto del 10% per ordini superiori alle 1000 unità e del 15% per ordini superiori alle 3000 unità.

Qualora le quantità richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

Numero verde IPZS: 800864035;

Fax 06-85083710;

e-mail zecca@ipzs.it

Internet: www.zecca.ipzs.it

I prezzi di vendita al pubblico sono pertanto così distinti:

da 1	a	1000	unità	euro 15,00
da 1001	a	3000	unità	euro 13,40
da 3001	a		unità	euro 12,60

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici o la documentazione equipollente in caso di soggetti residenti in paesi esteri.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete presso i punti vendita IPZS di via Principe Umberto 4 e Agenzia vendita «Spazio Verdi», piazza G. Verdi 1 - Roma deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 19 luglio 2018

Il direttore generale del Tesoro: MARESCA

18A05022



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 luglio 2018.

Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 274 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, a norma del quale «la misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visti gli articoli 267, 268 e 269 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2012, che disciplinano, rispettivamente, gli importi del diritto di copia senza certificazione di conformità, del diritto di copia autentica e del diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo, nonché l'art. 273 dello stesso decreto, che disciplina il diritto di certificato;

Visti gli importi previsti per il diritto di copia dalle tabelle contenute negli allegati n. 6, 7 e 8 al citato Testo unico, nonché l'importo previsto per il diritto di certificato dalle lettere a) e b) dell'art. 273 del medesimo decreto;

Viste le disposizioni introdotte con l'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

Ritenuto che l'adeguamento della misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato vada effettuato tenendo conto degli importi attualmente vigenti, adeguati con decreto ministeriale in data 7 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 149 del 30 giugno 2015, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata nel triennio 1° luglio 2011 - 30 giugno 2014;

Ritenuto di dover adeguare la misura degli importi previsti per il diritto di copia e per il diritto di certificato sulla base della variazione del citato indice ISTAT registrata nel triennio 1° luglio 2014 - 30 giugno 2017;

Rilevato che, nel triennio considerato, l'Istituto nazionale di statistica ha rilevato una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari allo 0,8%;

Decreta:

Art. 1.

Diritto di certificato

1. L'importo del diritto di certificato previsto dalle lettere a) e b) dell'art. 273 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato ad € 3,87.

Art. 2.

Diritto di copia

1. Gli importi del diritto di copia indicati nelle tabelle contenute negli allegati n. 6, 7 e 8, al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiornati come di seguito indicato:

allegato n. 6 (art. 267)

Diritto di copia senza certificazione di conformità

Numero di pagine	Diritto di copia forfettizzato
1-4	€ 0,97
5-10	€ 1,94
11-20	€ 3,87
21-50	€ 7,75
51-100	€ 15,50
oltre le 100	€ 15,50 più € 6,46 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

allegato n. 7 (art. 268)

Diritto di copia autentica

Numero di pagine	Diritto di copia forfettizzato	Diritto di certificazione di conformità	Totale delle colonne 2 e 3
1-4	€ 1,29	€ 6,46	€ 7,75
5-10	€ 2,59	€ 6,46	€ 9,05
11-20	€ 3,87	€ 6,46	€ 10,33
21-50	€ 6,46	€ 6,46	€ 12,92
51-100	€ 12,92	€ 6,46	€ 19,38
oltre le 100	€ 12,92 più € 7,75 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 6,46	€ 19,38 più € 7,75 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100



allegato n. 8 (art. 269)

Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo

Tipo di supporto	Diritto di copia forfettizzato
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	€ 3,87
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti	€ 5,81
Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore	€ 6,46
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti	€ 7,75
Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti	€ 9,70
Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB	€ 4,54
per ogni compact disc	€ 323,04

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2018

*Il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia*
PICCIRILLO

*Il Ragioniere generale
dello Stato*
FRANCO

18A05023

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 giugno 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela dell'indicazione geografica protetta Farro della Garfagnana.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d), sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana»;

Visto il decreto del 10 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 150 del 30 giugno 2000, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela dell'indicazione geografica protetta Farro della Garfagnana il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Farro della Garfagnana»;

Visto il decreto del 17 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 58 del 10 marzo 2017, con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio per la tutela dell'indicazione geografica protetta Farro della Garfagnana l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Farro della Garfagnana»;



Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge 128/1999 e s.m.i., in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio per la tutela dell'indicazione geografica protetta Farro della Garfagnana ha adeguato il proprio statuto, tra l'altro, alle previsioni di cui all'art. 2 della legge del 28 luglio 2016, n. 154, e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 15 giugno 2018, prot. Mipaaf n. 45162;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela dell'indicazione geografica protetta Farro della Garfagnana nella nuova versione registrata a Castelnuovo di Garfagnana il 29 maggio 2018 al n. di repertorio 110.102 ed al n. di raccolta 27.339, con atto a firma del notaio Giampiero Petteruti;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio per la tutela dell'indicazione geografica protetta Farro della Garfagnana, registrato a Castelnuovo di Garfagnana il 29 maggio 2018 al n. di repertorio 110.102 ed al n. di raccolta 27.339, con atto a firma del notaio Giampiero Petteruti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2018

Il dirigente: POLIZZI

DECRETO 12 luglio 2018.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Pecorino del Monte Poro per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto l'art. 9, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione;

Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela del Pecorino del Monte Poro DOP, con sede in Vibo Valentia, via C. Alvaro n. 20, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Pecorino del Monte Poro, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Vista la nota protocollo n. 36477 del 16 giugno 2018 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfa i requisiti indicati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio di tutela del Pecorino del Monte Poro DOP, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo l'art. 9, comma 4, del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;



Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Pecorino del Monte Poro, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela del Pecorino del Monte Poro DOP, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Pecorino del Monte Poro, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, alla denominazione Pecorino del Monte Poro.

Art. 2.

La denominazione Pecorino del Monte Poro è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.it

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Pecorino del Monte Poro, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Art. 5.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 entra in vigore successivamente all'emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo di controllo incaricato della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, così come previsto dal comma 2, dell'art. 12 del decreto 14 ottobre 2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A04975

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 luglio 2018.

Aggiornamento annuale del contributo che i mediatori di assicurazione e riassicurazione devono versare al Fondo di garanzia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

Visto l'art. 115 del Codice, concernente il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visto in particolare, il comma 3, secondo periodo, del citato art. 115, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico determina annualmente, con proprio decreto, sentito l'IVASS e il Comitato di gestione del predetto fondo, il contributo da versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite dai mediatori stessi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 30 gennaio 2009, n. 19, avente ad oggetto il regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'art. 115 del Codice;

Visto l'art. 11 del citato decreto n. 19 del 2009, in base al quale il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo è determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 115, comma 3, del Codice;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 5 luglio 2017, con il quale il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di che trattasi, per l'anno 2017, è stato determinato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2016;

Vista la nota del Presidente del Comitato di gestione del fondo in argomento, n. 0080557/18, in data 16 aprile 2018, con cui è stato fornito parere favorevole alla fissazione del contributo, per l'anno 2018, in misura pari al contributo fissato per l'anno 2017;

Vista la nota della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica n. 0148842, in data 27 aprile 2018, indirizzata all'IVASS, diretta ad acquisire il parere di competenza sull'orientamento di questa Amministrazione, in esito all'esame del bilancio d'esercizio del Fondo al 31 dicembre 2017, a fissare per l'anno 2018 il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nell'anno 2017;

Considerato che sia il predetto Comitato, con la citata nota, sia l'IVASS, con nota n. 0136451/18, in data 23 maggio 2018, hanno condiviso l'orientamento di questa amministrazione a fissare, per l'anno 2018, il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nell'anno 2017;



Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l'anno 2018, è fissato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2017.

2. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il 31 luglio 2018. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2017.

Il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2018

Il Ministro: DI MAIO

18A04967

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI
TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 4 luglio 2018.

Disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie. (Ordinanza n. 57).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'On. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Richiamato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il quale stabilisce che il Commissario Straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, anche in raccordo con i presidenti delle regioni e i sindaci interessati, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e, in particolare, l'art. 113 che prevede testualmente: «1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le



funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi

e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2. 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture»;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:

l'art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge;

l'art. 2, comma 2, in forza del quale il Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ha il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

l'art. 50, comma 2, il quale prevede che «ferma restando la dotazione di personale già prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2»;

l'art. 50, comma 3, lettera a), il quale stabilisce che «le duecentoventicinque unità di personale di cui al comma 2 sono individuate [...] nella misura massima di cento unità, tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unità sono individuate tra il personale in servizio presso l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'art. 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla presente lettera e collocato, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti;



Visto l'art. 2-bis, comma 18, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che, al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha disposto che il Commissario straordinario adotti apposita ordinanza con cui disciplinare la costituzione del fondo previsto dall'art. 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la ripartizione delle relative risorse;

Considerato che la previsione di cui all'art. 2-bis, comma 18, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si pone in termini di parziale specialità rispetto alla regola di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., in particolare nella parte in cui: a) affida l'istituzione e la regolamentazione del Fondo ad un'apposita ordinanza commissariale in luogo del regolamento definito in sede di contrattazione decentrata; b) impone l'adozione dell'ordinanza di cui al precedente punto entro un termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge con finalità chiaramente speditive, giustificate dalla necessità di pervenire in tempi rapidi alla ricostruzione e riparazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dalla natura straordinaria della gestione commissariale la cui durata è fissata, per legge, fino al 31 dicembre 2018;

Visto l'art. 2-bis, comma 19, del sopra citato decreto-legge n. 148 del 2017, che consente anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del più volte citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, di svolgere le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto e le funzioni di responsabile unico del procedimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 157, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del fondo previsto dall'art. 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., e alla disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, a valere sugli stanziamenti per appalti di lavori, servizi o forniture, per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finanziati con le risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

Vista la nota del 13 dicembre 2017, prot. n. 21708, con la quale il Commissario straordinario ha chiesto al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione di esprimere il proprio avviso in ordine alla possibilità di procedere all'emanazione di un'ordinanza che istituisca il fondo di cui al citato art. 113 e che regoli la ripartizione delle relative risorse, senza il previo ricorso alla procedura di contrattazione decentrata;

Vista la nota del 29 gennaio 2018, prot. n. 291, con la quale il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha ritenuto di accedere alla soluzione interpretativa prospettata dal Commissario straordinario;

Ritenuto che, per le considerazioni sopra espresse, debba procedersi all'emanazione di un'ordinanza che istituisca il fondo di cui all'art. 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. e che disciplini la ripartizione delle relative risorse, senza il previo ricorso alla procedura di contrattazione decentrata;

Vista l'intesa espressa dai presidenti delle regioni - vicecommissari nelle riunioni delle Cabine di coordinamento del 7 marzo 2018 e del 7 giugno 2018;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1.

Costituzione del Fondo

1. La presente Ordinanza disciplina la costituzione del Fondo di cui all'art. 113, comma 2, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regola le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, a valere sugli stanziamenti per appalti di lavori, nonché per appalti di servizi e forniture nel solo caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finanziati con le risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

2. Il Fondo è costituito da una aliquota in misura non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara degli appalti di cui al precedente comma 1, ed è destinato al personale in servizio, anche non di ruolo, assegnato alla struttura centrale del Commissario straordinario e agli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ovvero al personale, anche non di ruolo, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero, nel rispetto di apposite convenzioni, al personale in servizio delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali o assegnato ai soggetti aggregatori regionali di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 88, che abbia effettivamente svolto le funzioni tecniche di cui al citato art. 113 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1. L'aliquota del due per cento è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'amministrazione.



3. Al Fondo affluiscono anche le risorse finanziarie relative ad appalti misti di lavori, servizi e forniture; in tali casi si applicano le disposizioni relative all'oggetto principale cui è destinato l'appalto.

4. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra il personale indicato nel precedente comma 2 nella misura dell'ottanta per cento.

5. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del Fondo, secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56, rimane nella disponibilità del Commissario straordinario o dei vice commissari per le necessità della struttura centrale e del personale alla stessa assegnato o per le necessità degli uffici speciali per la ricostruzione o dei soggetti aggregatori regionali di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 88, e del personale loro assegnato.

Art. 2.

Funzioni tecniche

1. L'incentivo è ripartito, secondo le modalità e i criteri previsti dal successivo art. 3 della presente ordinanza, tra il personale in servizio, anche non di ruolo, di cui all'art. 1, comma 2, della presente ordinanza, in possesso della necessaria professionalità secondo le vigenti disposizioni di legge, che abbia effettivamente svolto, anche in parte, le seguenti funzioni tecniche:

- a) programmazione della spesa;
- b) verifica preventiva dei progetti;
- c) predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara;
- d) responsabile unico del procedimento;
- e) direzione dei lavori;
- f) direzione dell'esecuzione dei contratti di fornitura e servizi;
- g) collaudo tecnico amministrativo, ovvero certificazione regolare esecuzione;
- h) collaudo statico;
- i) verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture.

2. Alla ripartizione dell'incentivo partecipa anche il personale incaricato di collaborare allo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente.

3. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. In particolare, è disposta dal dirigente del settore affari generali e interventi di ricostruzione del Commissario straordinario o dal direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione per i dipendenti assegnati, rispettivamente, alla struttura commissariale centrale e agli uffici speciali per la ricostruzione.

4. Nel caso di personale di cui alle convenzioni previste dall'art. 50, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la liquidazione è disposta dal dirigente del settore affari generali e interventi di ricostruzione del Commissario straordinario.

5. Le parti dell'incentivo relative a specifiche attività non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a professionisti o personale esterno all'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento di cui al precedente comma 3, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 1, comma 5, della presente ordinanza.

6. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente, nel corso dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. L'attribuzione degli incentivi professionali di cui alla presente ordinanza è, comunque, disposta con riferimento al principio di competenza, quindi in relazione alle annualità di esecuzione dell'incarico. A tal fine, nella determinazione di erogazione dell'incentivo sono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità, che vanno liquidate nel limite di cui al primo periodo.

7. È escluso dalla ripartizione il personale delle qualifiche dirigenziali e quello non appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Per lo svolgimento delle funzioni tecniche previste dalla presente ordinanza non sono dovute spese di trasferta o missione, né viene corrisposto trattamento per lavoro straordinario.

Art. 3.

Assegnazione delle funzioni tecniche

1. Le funzioni tecniche di cui al precedente art. 2 sono assegnate dal dirigente del settore affari generali e interventi di ricostruzione del Commissario straordinario o dal direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero dal dirigente della struttura presso la quale il dipendente è assegnato, su proposta del responsabile del procedimento, al dipendente che, per esperienza e professionalità, sia in grado di assicurare il migliore e puntuale svolgimento delle medesime.

2. Nel caso di personale di cui alle convenzioni previste dall'art. 50, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le predette funzioni tecniche sono assegnate dal dirigente del settore affari generali e interventi di ricostruzione del Commissario straordinario.

3. Tali funzioni sono assegnate con apposito provvedimento contenente: l'individuazione dei lavori, opere o forniture cui si fa riferimento; l'importo a base di gara; il cronoprogramma delle attività relative alla funzione tecnica attribuita; la determinazione delle aliquote di incentivo spettanti.



4. Il dirigente del settore affari generali e interventi di ricostruzione del Commissario straordinario o il direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero il dirigente della struttura presso la quale il dipendente è assegnato, nonché il dirigente del settore affari generali e interventi di ricostruzione del Commissario straordinario nel caso di personale di cui alle convenzioni previste dall'art. 50, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, può, con provvedimento motivato, modificare o revocare in ogni momento la funzione tecnica assegnata, sentito il Responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento, viene accertata l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e determinata la quota di incentivo spettante, in relazione alle prestazioni espletate e alla ragione che ha determinato il provvedimento di modifica o di revoca della funzione.

Art. 4.

Criteria di ripartizione negli appalti per lavori

1. Nel caso di appalti per «lavori», come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera *nn*) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, le risorse finanziarie per la costituzione del Fondo, sono determinate in percentuale sull'importo dei lavori a base di gara, nella seguente misura:

Importo dei lavori	Percentuale %
fino a € 2.000.000	2,00%
2.000.000 ÷ 5.548.000	1,80%
5.548.000 ÷ 20.000.000	1,50%
> 20.000.000	1,00%

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del Fondo, costituito ai sensi del comma precedente, è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella A:

Tabella A

a) Incaricato della Programmazione della spesa	2,00%
b) Incaricato della verifica preventiva e monitoraggio dei progetti	3,00%
c) Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara	5,00%
d) Responsabile del procedimento (RUP)	22,00%
e) Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	7,00%
f) Direttore dei lavori	27,00%
g) Ufficio direzione dei lavori (direttore operativo-ispettori di cantiere)	6,00%
h) Coordinatore sicurezza	8,00%
i) Collaudo tecnico amministrativo	10,00%
j) Collaudo statico	10,00%

3. L'attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di lavori può essere affidata ad una commissione composta da non più di tre componenti, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, individuati tra il personale in servizio, anche non di ruolo, indicato al precedente art. 1, comma 2. Nel caso di lavori di particolare complessità, fermo restando il limite di spesa sopra indicato, la commissione di collaudo può essere composta da cinque componenti. Nel caso di collaudo tecnico amministrativo affidato ad una commissione, l'incentivo previsto viene ripartito in parti uguali tra tutti i componenti. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo o al presidente della commissione di collaudo, ai sensi del comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è affidato anche il collaudo statico, purché lo stesso possieda i requisiti specifici previsti dalla legge.

Art. 5.

Criteria di ripartizione negli appalti per servizi e forniture

1. Nel caso di appalti per «Servizi e forniture», come definiti, rispettivamente, dal comma 1, lettera *ss*) e lettera *tt*), dell'art. 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ad esclusione di quelli di cui all'art. 36, comma 2, lettera *a*) del predetto decreto, le risorse finanziarie per la costituzione del fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della presente ordinanza, sono determinate nella seguente misura:

Importo delle forniture e servizi	Percentuale
≥ € 40.001 e < € 221.000	1,90%
> € 221.001 e < € 1.000.000	1,80%
oltre € 1.000.000	1,70%

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del Fondo è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella B:

Tabella B

a) Incaricato della Programmazione della spesa	5,00%
b) Incaricato della predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara	10,00%
c) Responsabile del procedimento (RUP)	35,00%
d) Collaboratori del RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	15,00%
e) Direttore dell'esecuzione del contratto - Incaricato o commissione di verifica della conformità nei contratti di forniture	30,00%
f) Collaboratori del direttore dell'esecuzione	5,00%



3. Per l'attività di collaudo e verifica di conformità sull'esecuzione dei contratti pubblici di servizi e/o forniture si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della presente ordinanza.

Art. 6.

Diniego o riduzione dell'incentivo

1. Nell'ipotesi di ingiustificato ritardo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza, imputabile al personale incaricato, l'importo da corrispondere quale incentivo può essere ridotto con provvedimento motivato del medesimo dirigente che ha assegnato la funzione tecnica. In tal caso ai singoli soggetti incaricati ed ai collaboratori dei medesimi sarà applicata una penale settimanale dell'uno per cento sull'importo complessivo spettante quale incentivo, fino alla concorrenza massima del trenta per cento dell'incentivo previsto. Nel caso in cui l'ingiustificato ritardo imputabile al dipendente determini una riduzione dell'incentivo superiore al trenta per cento dell'incentivo, il dirigente dispone con provvedimento motivato la revoca dell'incarico, con conseguente perdita del diritto all'incentivo.

2. Qualora la realizzazione dei lavori, servizio e/o forniture, successivamente alla fase di scelta del contraente si arresti per cause non imputabili dal personale incaricato, il compenso incentivante verrà corrisposto proporzionalmente alle attività effettivamente espletate ed attestate dal responsabile del procedimento.

Art. 7.

Modalità di liquidazione

1. La liquidazione dell'incentivo, previo accertamento delle specifiche attività svolte, è disposta dal dirigente che ha assegnato la funzione tecnica, secondo le modalità che seguono:

I) Nel caso di appalti per lavori:

a. per le funzioni di cui alla tabella A, lettere a), b), c), dell'art. 4, comma 2, della presente ordinanza, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;

b. per le funzioni di cui alla tabella A, lettere d), e), dell'art. 4, comma 2, della presente ordinanza in misura pari al 40%, a conclusione della procedura di scelta del contraente, in misura pari ad un ulteriore 40% alla conclusione dei lavori, in misura pari al restante 20%, a saldo, dopo l'approvazione del collaudo;

c. per le funzioni di cui alla tabella A, lettere f), g), h), dell'art. 4, comma 2, della presente ordinanza nella misura massima del 40% anche durante il corso dei lavori, purché l'avanzamento degli stessi superi la metà dell'importo contrattuale, nella misura massima ulteriore del 40% alla fine dei lavori, in misura pari al restante 20% a saldo, dopo l'approvazione del collaudo;

d. per le funzioni di cui alla tabella A, lettere i), j), dell'art. 4, comma 2, della presente ordinanza, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di collaudo;

II) Nel caso di appalti per servizi e/o forniture:

a. per le funzioni di cui alla tabella B, lettere a), b), dell'art. 5, comma 2, della presente ordinanza, in misura pari al 100% a conclusione della procedura di scelta del contraente;

b. per le funzioni di cui alla tabella B, lettere c), d), dell'art. 5, comma 2, della presente ordinanza in misura pari al 40%, a conclusione della procedura di scelta del contraente, in misura pari ad un ulteriore 40% alla conclusione dei lavori, in misura pari al restante 20%, a saldo, dopo l'approvazione del collaudo;

c. per le funzioni di cui alla tabella B, lettera f), dell'art. 5, comma 2, della presente ordinanza nella misura massima del 40% anche durante il corso dei lavori, purché l'avanzamento degli stessi superi la metà dell'importo contrattuale, nella misura massima ulteriore del 40% alla fine dei lavori, in misura pari al restante del 20% a saldo, dopo l'approvazione del collaudo.

Art. 8.

Disposizione transitoria

1. La presente ordinanza trova applicazione anche alle funzioni tecniche assegnate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, purché a tale data:

a) in caso di appalti di opere, non siano conclusi i relativi lavori;

b) in caso di appalti di servizi e/o forniture, non siano concluse le procedure di scelta del contraente.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dalla presente ordinanza fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e/o forniture finanziati con le risorse del Fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 10.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Roma, 4 luglio 2018

Il Commissario straordinario: DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2018

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1465

18A04962



ORDINANZA 4 luglio 2018.

Attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata. (Ordinanza n. 58).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Richiamato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato ed integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e segnatamente:

a) l'art. 2, comma 1, lettera b), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al titolo II, capo I, sovrintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5;

b) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

c) l'art. 2, comma 5, lettera d), il quale prevede che i vice Commissari, nell'ambito dei territori di rispettiva competenza, sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità di cui all'art. 6;

d) l'art. 3, comma 3, primo periodo, il quale prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;

e) l'art. 5 il quale prevede: al comma 1 che, ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'art. 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario provvede, tra l'altro, a definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione; al comma 2 che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel



decreto-legge 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte, tra gli altri, alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'art. 1: riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata; danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose; danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei; al comma 3 che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo; al comma 7 che il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del presente articolo, anche per garantire uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati;

f) l'art. 6, il quale detta criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata e prevede, al comma 13, che la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono allegati alla domanda di contributo;

g) l'art. 7, il quale prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 quando ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio, a: riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo

livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato; la capacità massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in base alle zone sismiche, alla classe d'uso dell'immobile ed alla sua tipologia, è individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici; riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni; riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso;

h) l'art. 14 il quale stabilisce: al comma 4-bis, che, ferme restando le previsioni dell'art. 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, i soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 14 possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'art. 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge, e che in tale ipotesi l'affidamento degli incarichi è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'art. 50-bis del medesimo decreto-legge, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale; al comma 5, che il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo;

i) l'art. 16, comma 4, il quale prevede che per gli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 189 del 2016, e dalle Diocesi ai sensi del medesimo art. 15, comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal vice Commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1;



l) l'art. 30 il quale prevede: al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'art. 1, è istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; al comma 6 che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;

m) l'art. 31 il quale prevede: al comma 1 che, nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all'art. 30 dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; al comma 2 che l'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane S.p.A. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'art. 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato; al comma 3 che, nel caso in cui sia accertato l'inadempimento ad uno

degli ulteriori obblighi di cui all'art. 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata; al comma 4 che, nei casi di cui al comma 2, il contratto è risolto di diritto. A carico dell'operatore economico interessato, oltre alle sanzioni indicate all'art. 6 della citata legge n. 136 del 2010, è altresì disposta la sospensione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di reiterazione, è disposta la cancellazione della predetta iscrizione. I citati provvedimenti sono adottati dal prefetto responsabile della Struttura di cui all'art. 30; al comma 5, che nei contratti tra privati di cui al comma 1, si applicano, in caso di cancellazione dall'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, dell'operatore economico interessato a qualunque titolo ai lavori di ricostruzione, le disposizioni di cui all'art. 94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Conseguentemente, in tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui al presente articolo, è apposta una clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile. Il mancato inserimento di tale clausola determina la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile; al comma 6 che, nei contratti fra privati, è possibile subappaltare lavorazioni speciali, previa autorizzazione del committente, nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione della misura e dell'identità dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati; al comma 7 che gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici di cui all'art. 1, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 del codice penale;

n) l'art. 34 il quale, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale») e, al comma 5, stabilisce che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000, che per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento, e che con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali;



o) l'art. 35 il quale prevede: al comma 1 che la realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC); al comma 2 che la richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi; al comma 3 che le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasce provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo; al comma 4 che le imprese di cui al comma 3 sono obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai Sindaci dei Comuni ove sono ubicati i cantieri interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT) le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e quant'altro ritenuto utile; al comma 5 che le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli *standard* minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 4; al comma 6 che le imprese di cui al comma 3 sono altresì tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in particolare di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi; al comma 7 che, presso i centri per l'impiego e le casse edili delle Province interessate sono istituite apposite liste di prenotazione per l'accesso al lavoro. Dette liste si articolano in due distinte sezioni, una per i lavoratori residenti nei territori interessati dagli eventi sismici e un'altra per i lavoratori residenti al di fuori; al comma 8 che, presso le prefetture interessate sono stipulati appositi protocolli di legalità, al fine di definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresì l'istituzione di un tavolo permanente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2016, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2017, e in particolare:

a) l'art. 23, comma 16, in base al quale «per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base

dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'art. 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso»;

b) l'art. 24, comma 8, in base al quale «Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'art. 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento»;

c) l'art. 30, comma 4, in base al quale «al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente»;

d) l'art. 30, comma 5, in base al quale «in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile»;



e) l'art. 30, comma 5-bis, in base al quale «in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.»;

f) l'art. 30, comma 6, in base al quale «in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105.»;

g) l'art. 95, comma 10, in base al quale «nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d)»;

h) l'art. 97, comma 5, in base al quale «la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: a) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3; b) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 105; c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 10 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16»;

i) l'art. 105, comma 16, in base al quale «al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del Contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato»;

l) l'art. 216, comma 4, secondo periodo in base al quale «fino all'adozione delle tabelle di cui all'art. 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008;

Vista con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, recante la «Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016»;

Vista l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018»;

Vista l'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante: "Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018"»;

Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, recante «Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa»;

Vista l'ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante "Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", misure di attuazione dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 189 del 2016, modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017»;

Vista l'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, recante la disciplina della «Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati»;

Vista l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche», e in particolare gli articoli 4 e 5, con i quali, in attuazione del comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono state stabilite le percentuali costituenti il valore massimo del contributo erogato dal Commissario straordinario per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica»;



Vista l'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017»;

Vista l'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017, recante «Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016;

Visto il decreto direttoriale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 aprile 2017, n. 23, recante «Determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini, con decorrenza maggio 2016»;

Visto il «Protocollo d'intesa in materia di regolarità e congruità negli appalti di ricostruzione *post* sisma 2016» del 22 giugno 2017, sottoscritto da Confindustria Macerata, dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Sezione di Macerata, da Confartigianato Imprese Macerata, da ANAEP A Confartigianato Macerata, da CNA Macerata, dal Portavoce di Mestiere della CNA Macerata, da CGIL Macerata, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL Macerata, da CISL Marche, dalla Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Edili ed Affini - FILCA CISL Marche, da UIL Marche e dalla Federazione Nazionale Edili ed affini e del Legno - FENEAL UIL Ancona - Macerata;

Visto il testo dello «Accordo delle parti sociali edilizia industria sul tema della congruità del costo della manodopera edile per gli interventi di ricostruzione *post* eventi sismici 2016» del 6-12 luglio 2017, sottoscritto dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Sezione di Macerata, dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Sezione di Ascoli Piceno, dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Sezione di Perugia, dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Sezione di Terni, dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Sezione di Teramo, dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Sezione di L'Aquila, e dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL Macerata, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL Ascoli Piceno, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL Fermo, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL Perugia, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL

Terni, dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL Teramo e dalla Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL L'Aquila, con il quale è stata sollecitata l'adozione da parte del Commissario straordinario del Governo di un'ordinanza contenente la disciplina della congruità dell'incidenza della manodopera edile sul valore dei contratti di appalto pubblici e privati inerenti all'attività di ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il verbale dell'incontro del 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualità di vicecommissari, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, la Federazione Italiana Lavoratori del Legno e dell'edilizia ed Affini - FILLEA CGIL, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Edili ed Affini - FILCA CISL e la Federazione Nazionale Edili ed affini e del Legno - FENEAL UIL e l'INAIL;

Ritenuto necessario, in attuazione delle previsioni dell'art. 35 del decreto-legge n. 189 del 2016 ed in considerazione dell'avvio degli interventi di riparazione e di ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico e privato come regolamentate dalle sopra richiamate ordinanze commissariali, individuare i principi che dovranno ispirare la disciplina uniforme di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nell'attività di ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici, prevedendo, in particolare:

a) che il documento unico di regolarità contributiva debba attestare non solo la regolarità contributiva, ma anche la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori;

b) che, ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e disciplinati dalle ordinanze commissariali, l'impresa esecutrice debba essere in regola con il Documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC) ed in possesso di certificazione relativa alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori (DURC di congruità);

c) l'obbligo di procedere alla verifica della congruità dell'incidenza della manodopera in occasione della presentazione di ciascuno degli stati di avanzamento lavori ed al termine degli stessi e, con specifico riguardo agli interventi di ricostruzione privata, al momento dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo;

d) che il calcolo dell'incidenza della manodopera, nello specifico cantiere interessato dai lavori, venga effettuato sulla base delle percentuali di manodopera, individuate a seguito di apposita analisi delle lavorazioni, raggruppate per classi riferite alla classificazione del prezzario unico del cratere approvato con l'ordinanza n. 7 del 2016;

e) che la determinazione dell'indice di incidenza della manodopera debba essere effettuata, per ogni intervento, sulla base delle percentuali di manodopera indicate dal progettista in fase di progettazione e sulla base delle percentuali di manodopera rilevate dal Direttore dei lavori in fase di esecuzione e fine lavori;



f) la qualificazione del certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente come parte integrante e sostanziale del certificato di regolarità contributiva;

g) l'istituzione, ove possibile anche attraverso l'implementazione o l'integrazione della piattaforma informatica attualmente utilizzata dal Commissario straordinario del Governo, di un sistema informatizzato e georeferenziato che permetta il monitoraggio dei cantieri aperti, delle imprese ivi presenti e della loro mobilità sul territorio, dei controlli effettuati dagli organi preposti e delle irregolarità riscontrate nonché dell'attuabilità delle normative emanate;

h) l'uso di modalità telematiche di trasmissione della notifica preliminare prevista dall'art. 99 del decreto legislativo n. 81 del 2008, mediante l'impiego di un sistema informatizzato e georeferenziato di cui alla precedente lettera g);

Vista l'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017 recante «Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, all'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, all'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017 ed all'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017», segnatamente l'art. 1, secondo cui «1. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nelle attività di ricostruzione pubblica e privata, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il Responsabile unico del procedimento (RUP), relativamente gli interventi di ricostruzione pubblica, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, relativamente agli interventi di ricostruzione privata:

a) verificano che l'impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il Documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC *on-line*): al momento dell'aggiudicazione e alla stipula del contratto, per gli interventi di ricostruzione pubblica; al momento dell'adozione del provvedimento di concessione di contributo, in attuazione di quanto previsto nelle ordinanze adottate dal Commissario straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, per gli interventi di ricostruzione privata;

b) in occasione della presentazione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, verificano che l'impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il Documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC *on-line*) ed acquisisce dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente la certificazione relativa alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori (DURC di congruità).

2. Mediante apposito accordo sottoscritto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, dal Commissario straordinario del Governo, dai Presidenti di Regione - Vicecommissari, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e dalle parti sociali firmatarie del Contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile, verranno definiti:

a) gli adempimenti a carico dei beneficiari degli interventi di ricostruzione privata, ammessi a contributo ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, e dei direttori dei lavori;

b) gli adempimenti, le condizioni e le modalità di rilascio da parte della Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente del certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere (DURC di congruità) le modalità calcolo dell'incidenza della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori effettuato sulla base delle percentuali di manodopera che saranno indicate nel prezzario unico del cratere approvato con l'ordinanza n. 7 del 2016 oppure individuate, in caso di prezzi mancanti, a seguito di apposita analisi;

c) le modalità calcolo dell'incidenza della mano d'opera nello specifico cantiere interessato dai lavori effettuato sulla base delle percentuali di manodopera che saranno indicate nel prezzario unico del cratere approvato con l'ordinanza n. 7 del 2016 oppure individuate, in caso di prezzi mancanti, a seguito di apposita analisi;

d) i criteri di congruità della incidenza della mano d'opera nell'effettuazione dei lavori afferenti l'attività di ricostruzione pubblica e privata nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

e) le modalità di svolgimento dell'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'adeguatezza degli indici di congruità, anche in relazione alle specifiche caratteristiche dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

f) le modalità di effettuazione del monitoraggio di tutti cantieri aperti e delle imprese ivi presenti, nonché di esecuzione dei controlli e delle verifiche da parte degli organi preposti.

3. I contenuti dell'accordo previsto dal comma 2 verranno recepiti in un'ordinanza, emessa dal Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del sopra menzionato accordo, nella quale verranno altresì disciplinate le conseguenze derivanti in caso di inadempienza risultante dai documenti di cui al comma 1.

4. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni ed all'art. 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni.»;



Ritenuto opportuno disciplinare compiutamente i requisiti e le modalità di rilascio del c.d. DURC di congruità, i criteri di determinazione dell'incidenza della manodopera e di congruità della stessa, le modalità di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera da parte della Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, mediante una successiva ordinanza emessa dal Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 sulla base di un apposito accordo, sottoscritto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, dal Commissario straordinario del Governo, dai Presidenti di Regione - vicecommissari, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e dalle parti sociali firmatarie del Contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile;

Visto l'Accordo stipulato in data 7 febbraio 2018, fra il Commissario straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni - vice commissari, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Struttura di missione, Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Istituto nazionale previdenza sociale e parti sociali del settore edile»;

Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 10 maggio 2018;

Dispone:

Art. 1.

Accordo del 7 febbraio 2018

1. È recepito il contenuto dell'Accordo sottoscritto, in data 7 febbraio 2018 (d'ora innanzi denominato Accordo), dal Commissario straordinario del Governo, dai Presidenti di Regione - vicecommissari, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e dalle parti sociali firmatarie del Contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile. L'accordo di cui al precedente periodo costituisce l'allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Art. 2.

DURC di congruità

1. Le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva (DURC *on-line*) e del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa competente per territorio, attestanti che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite. Nel caso di interventi di ricostruzione privata il rilascio del DURC congruità è richiesto esclusivamente per quelli che beneficiano di contributi superiori a 50.000 euro.

2. Le modalità di rilascio e applicazione del DURC congruità, il calcolo dell'incidenza della manodopera, gli adempimenti a carico dei beneficiari, delle imprese e dei tecnici per la ricostruzione pubblica e privata, l'effettuazione del monitoraggio sono delineate, oltre che nell'Accordo di cui all'art. 1, nell'allegato 2 alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato «Modalità di applicazione del DURC congruità», i cui contenuti sono vincolanti al fine della concessione ed erogazione dei contributi.

3. La Cassa edile/Edilcassa rilascia il DURC congruità entro dieci giorni dalla richiesta corredata della documentazione attestante l'incidenza della manodopera impiegata. Ove si renda necessaria un'integrazione della documentazione il termine è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni caso per un periodo non superiore a ulteriori dieci giorni. Nel caso di mancato rispetto del termine dei dieci giorni è confermata l'incidenza della manodopera dichiarata dal Direttore dei lavori.

4. Le disposizioni inerenti l'obbligatorietà del rilascio del DURC congruità si applicano per gli interventi di ricostruzione privata ai progetti privati depositati successivamente al termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza e per gli interventi di ricostruzione pubblica ai progetti esecutivi che siano stati acquisiti dall'ente appaltante successivamente al termine di trenta giorni all'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 3.

Costi della manodopera

1. È approvato l'Elenco prezzi allegato col n. 3 alla presente ordinanza, che sostituisce integralmente quello approvato con ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016.

2. L'Elenco prezzi costituisce il riferimento per il calcolo del costo della manodopera ai fini del rilascio del DURC congruità.

3. L'Elenco prezzi allegato al n. 3 si applica alla redazione dei progetti di interventi privati depositati con procedura informatica dopo trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza e per i progetti definitivi od esecutivi di interventi pubblici che siano stati formalmente acquisiti dal soggetto appaltante dopo la stessa data.

Art. 4.

Verifica e monitoraggio

1. Le modalità di applicazione del DURC congruità sono sottoposte a sperimentazione ed a monitoraggio per due anni, come stabilito al punto 16 dell'Accordo. Il monitoraggio è svolto da gruppi di lavoro istituiti in ciascuna Regione dal vice Commissario e composti da un rappresentante della Regione stessa, delle Casse edili/Edilcasse operanti nelle province, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori edili maggiormente rappresentative, delle associazioni delle imprese, dell'Ispettorato del lavoro e delle Aziende sanitarie competenti per territorio. L'attività dei gruppi di lavoro viene coordinata dalla Struttura tecnica del Commissario.



2. I contenuti dell'Accordo sono sottoposti ad una prima verifica successivamente all'avvio di cento interventi pubblici e privati che sono stati progettati utilizzando l'Elenco prezzi approvato col presente atto. L'individuazione degli interventi da sottoporre a verifica è affidata alla Struttura tecnica del Commissario di concerto con gliUSR regionali, secondo criteri di rappresentatività delle diverse tipologie di ricostruzione (rafforzamento locale, miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione) e di distribuzione territoriale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Roma, 4 luglio 2018

Il Commissario straordinario: DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2018

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1466

AVVERTENZA:

Gli allegati 1, 2 e 3 alla presente ordinanza sono stati pubblicati integralmente sul sito istituzionale del Commissario del Governo.

18A04963

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 luglio 2018.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle ripetute e persistenti avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni Comuni delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Forlì-Cesena e di Rimini, nei territori montani e collinari delle province di Piacenza e di Parma e nei territori dei comuni di Faenza, di Casola Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo Terme in provincia di Ravenna. (Ordinanza n. 533).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle ripetute e persistenti avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nei territori di alcuni Comuni delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna,

di Forlì - Cesena e di Rimini, nei territori montani e collinari delle province di Piacenza e di Parma e nei territori dei comuni di Faenza, di Casola Valsenio, di Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo Terme in provincia di Ravenna;

Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si sono verificati diffusi fenomeni di dissesto dei versanti, dissesti idraulici ed esondazioni dei corsi d'acqua, provocando conseguentemente notevoli danni ad edifici pubblici e privati, alla viabilità ed alle infrastrutture pubbliche;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza nei territori alluvionati, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessate dall'evento in questione;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna con nota del 28 maggio 2018;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

*Nomina Commissario
e piano degli interventi*

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della regione Emilia-Romagna è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 2 entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dai soggetti attuatori e dalle strutture operative nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2 previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.



6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con la situazione di emergenza in argomento. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza.

7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2018, nel limite massimo di euro 9.500.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata, contestualmente al piano di cui all'art. 1, comma 3.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230 e 231;

decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Art. 4.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono connessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 152.500,00, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 2.



Art. 5.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti ed inviate alla Regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7, e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.

Art. 6.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende il fabbisogno:

a) necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;

b) necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica la priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per

i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera a) avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziare con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.



3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo 2 febbraio 2018 al 2 marzo 2018. Il medesimo Commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore pro-capite.

2. Al personale di cui al comma 1, direttamente impegnato nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal 3 marzo 2018 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 50 unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 20 ore mensili pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attività connesse all'emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo 2 febbraio 2018 al 2 marzo 2018, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

4. Ai soggetti di cui al comma 3, direttamente impegnati nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal 3 marzo 2018 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 25 unità, può essere autorizzata la corresponsione della predetta indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

5. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 2 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie nel limite massimo di euro 210.000,00, oltre che definite, limitatamente alle misure di cui ai commi 2 e 4, le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

Art. 11.

Contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile per il ricondizionamento, il ripristino della funzionalità e la manutenzione straordinaria di mezzi ed attrezzature.

1. Al fine di garantire il ripristino della capacità di risposta alle emergenze, in considerazione dell'utilizzo intensivo di attrezzature e mezzi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile impegnate nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione a seguito degli eventi di cui in premessa, il commissario delegato è autorizzato a concedere alle suindicate organizzazioni contributi finalizzati a concorrere alla copertura delle spese che tali organizzazioni sosterranno per il reintegro dei materiali e per il ricondizionamento, il ripristino della funzionalità e la manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature impiegati, nonché, qualora non convenientemente ripristinabili, per l'eventuale reintegro o sostituzione dei medesimi con attrezzature o mezzi di concezione innovativa e in grado di ottimizzare i costi di gestione.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 2, nei limiti di euro 50.000,00.

Art. 12.

Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018

1. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Emilia-Romagna, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna entro il limite massimo di euro 37.500,00. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza il Commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 2.



Art. 13.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezione-civile.it, sezione provvedimenti.

18A05007

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gonasi Hp»

Estratto determina AAM/PPA n. 620/2018 del 27 giugno 2018

Si autorizza la seguente variazione, Tipo II:

B.I.a.1e) - Introduzione del sito alternativo IBSA Institut Biochimique SA - Lamone (Svizzera) per le fasi di purificazione della sostanza attiva hCG.

La variazione è relativa alla specialità medicinale GONASI HP, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

Codice pratica: VN2/2017/314.

Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. (codice fiscale n. 10616310156).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04968

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bactocin»

Estratto determina AAM/PPA n. 621/2018 del 27 giugno 2018

Si autorizza la seguente variazione, Tipo II:

B.I.a.1e) - Aggiunta dell'officina Proge Farm S.r.l., come sito alternativo di produzione del principio attivo biologico *Lactobacillus plantarum* P17630, contenuto nel medicinale.

La variazione è relativa alla specialità medicinale BACTOCIN, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale di seguito elencate:

A.I.C. n. 034343018 - «capsule molli vaginali» 6 capsule;

A.I.C. n. 034343020 - «capsule molli vaginali» 3 capsule.

Codice pratica: VN2/2017/383.

Titolare AIC: Scharper S.p.A. (codice fiscale n. 09098120158).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04969



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ecocillin»

Estratto determina AAM/PPA n. 622/2018 del 27 giugno 2018

Si autorizza la seguente variazione, Tipo II: B.I.a.1e) - Aggiunta dell'officina farmaceutica Proge Farm S.r.l., come sito alternativo di produzione del ceppo *Lactobacillus plantarum* P17630, principio attivo del medicinale.

La variazione è relativa alla specialità medicinale ECOCILLIN, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale di seguito elencate:

A.I.C. n. 035598010 - «100.000.000 UFC capsule molli vaginali» 3 capsule;

A.I.C. n. 035598022 - «100.000.000 UFC capsule molli vaginali» 6 capsule.

Codice pratica: VN2/2017/286.

Titolare A.I.C.: Proge Medica S.r.l. (Codice fiscale n. 01728220037).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04970

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Morelac»

Estratto determina AAM/PPA n. 623/2018 del 27 giugno 2018

Si autorizza la seguente variazione, Tipo II: B.I.a.1e) - Aggiunta del produttore Proge Farm Srl, via Bovio 6 - Novara, per la produzione dei ceppi batterici *Lactobacillus acidophilus* P 18806, *Lactobacillus delbrueckii* P 18805 e *Streptococcus thermophilus* P 18807, che costituiscono la sostanza attiva.

La variazione è relativa alla specialità medicinale MORELAC, nella forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale di seguito elencata:

A.I.C. n. 034966010 - «polvere per sospensione orale» 10 bustine.

Codici pratica: VN2/2017/368.

Titolare A.I.C.: Akkadeas Pharma S.r.l. (Codice fiscale n. 05909270968).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04971

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bactocin»

Estratto determina AAM/PPA n. 624/2018 del 27 giugno 2018

Si autorizza il grouping di variazioni: Tipo II, B.II.b.1c); Tipo IB, B.II.b.2c)2.

Aggiunta dell'officina farmaceutica Proge Farm S.r.l., per la produzione, controllo e rilascio della miscela standardizzata che costituisce il semilavorato del prodotto finito Bactocin 100.000.000 UFC capsule molli vaginali.

Le variazioni sono relative alla specialità medicinale BACTOCIN, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale di seguito elencate:

A.I.C. n. 034343018 - «capsule molli vaginali» 6 capsule;

A.I.C. n. 034343020 - «capsule molli vaginali» 3 capsule.

Codici pratica: VN2/2018/59.

Titolare A.I.C.: Scharper S.p.a. (Codice fiscale n. 09098120158).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04972

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ecocillin»

Estratto determina AAM/PPA n. 625/2018 del 27 giugno 2018

Si autorizza il grouping di variazioni: Tipo II, B.II.b.1c); Tipo IB, B.II.b.2c)2.

Aggiunta dell'officina farmaceutica Proge Farm S.r.l. per la produzione, il controllo e il rilascio della miscela standardizzata che costituisce il semilavorato del prodotto finito Ecocillin 100.000.000 UFC capsule molli vaginali.

Le variazioni sono relative alla specialità medicinale ECOCILLIN, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale di seguito elencate:

A.I.C. n. 035598010 - «100.000.000 UFC capsule molli vaginali» 3 capsule;

A.I.C. n. 035598022 - «100.000.000 UFC capsule molli vaginali» 6 capsule.

Codice pratica: VN2/2018/39.

Titolare A.I.C.: Proge Medica S.r.l. (Codice fiscale n. 01728220037).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04973



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Atozet», «Kexrolt» e «Orvatez».

Estratto determina AAM/PPA n. 626/2018 del 27 giugno 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/263.

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrate a nome della società Merck Sharp & Dohme Ltd (codice S.I.S. 0781), Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire, EN11 9BU, Regno Unito (UK).

Medicinali: ATOZET - KEXROLT - ORVATEZ.

Specialità medicinale: ATOZET.

Confezioni e A.I.C. numero:

043543014 - «10mg/10mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al/al;

043543026 - «10mg/10mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/al;

043543038 - «10mg/10mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/al;

043543040 - «10mg/10mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al;

043543053 - «10mg/10mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister al/al monodose

043543065 - «10mg/10mg compresse rivestite con film» 45×1 compresse in blister al/al monodose;

043543077 - «10mg/20mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al/al;

043543089 - «10mg/20mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/al;

043543091 - «10mg/20mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/al;

043543103 - «10mg/20mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al;

043543115 - «10mg/20mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister al/al monodose;

043543127 - «10mg/20mg compresse rivestite con film» 45×1 compresse in blister al/al monodose;

043543139 - «10mg/40mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al/al;

043543141 - «10mg/40mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/al;

043543154 - «10mg/40mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/al;

043543166 - «10mg/40mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al;

043543178 - «10mg/40mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister al/al monodose;

043543180 - «10mg/40mg compresse rivestite con film» 45×1 compresse in blister al/al monodose;

043543192 - «10mg/80mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al/al;

043543204 - «10mg/80mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/al;

043543216 - «10mg/80mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/al;

043543228 - «10mg/80mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al;

043543230 - «10mg/80mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister al/al monodose;

043543242 - «10mg/80mg compresse rivestite con film» 45×1 compresse in blister al/al monodose.

Specialità medicinale: KEXROLT.

Confezioni e A.I.C. numero:

043247028 - «10mg/10mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al/al;

043247030 - «10mg/10mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/al;

043247042 - «10mg/10mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/al;

043247016 - «10mg/10mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al;

043247170 - «10mg/10mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister al/al monodose;

043247218 - «10mg/10mg compresse rivestite con film» 45×1 compresse in blister al/al monodose;

043247055 - «10mg/20mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al/al;

043247067 - «10mg/20mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/al;

043247079 - «10mg/20mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/al;

043247143 - «10mg/20mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al;

043247182 - «10mg/20mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister al/al monodose;

043247220 - «10mg/20mg compresse rivestite con film» 45×1 compresse in blister al/al monodose;

043247081 - «10mg/40mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al/al;

043247093 - «10mg/40mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/al;

043247105 - «10mg/40mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/al;

043247156 - «10mg/40mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al;

043247194 - «10mg/40mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister al/al monodose;

043247232 - «10mg/40mg compresse rivestite con film» 45×1 compresse in blister al/al monodose;

043247117 - «10mg/80mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al/al;

043247129 - «10mg/80mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/al;

043247131 - «10mg/80mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/al;

043247168 - «10mg/80mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al;

043247206 - «10mg/80mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister al/al monodose;

043247244 - «10mg/80mg compresse rivestite con film» 45×1 compresse in blister al/al monodose.

Specialità medicinale: ORVATEZ.

Confezioni e A.I.C. numero:

043249010 - «10mg/10mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al/al;

043249022 - «10mg/10mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/al;

043249034 - «10mg/10mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/al;

043249135 - «10mg/10mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al;

043249174 - «10mg/10mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister al/al monodose;

043249212 - «10mg/10mg compresse rivestite con film» 45×1 compresse in blister al/al monodose;

043249046 - «10mg/20mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al/al;

043249059 - «10mg/20mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/al;

043249061 - «10mg/20mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/al;

043249147 - «10mg/20mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al;

043249186 - «10mg/20mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister al/al monodose;



043249224 - «10mg/20mg compresse rivestite con film» 45×1 compresse in blister al/al monodose;

043249073 - «10mg/40mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al/al;

043249085 - «10mg/40mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/al;

043249097 - «10mg/40mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/al;

043249150 - «10mg/40mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al;

043249198 - «10mg/40mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister al/al monodose;

043249236 - «10mg/40mg compresse rivestite con film» 45×1 compresse in blister al/al monodose;

043249109 - «10mg/80mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al/al;

043249111 - «10mg/80mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/al;

043249123 - «10mg/80mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/al;

043249162 - «10mg/80mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al;

043249200 - «10mg/80mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister al/al monodose;

043249248 - «10mg/80mg compresse rivestite con film» 45×1 compresse in blister al/al monodose,

alla società MSD Italia S.r.l. (codice S.I.S. 1117), via Vitorchiano, 151, 00189 - Roma, Italia (IT).

Stampati

Il titolare delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04974

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 6 luglio 2018 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Ružica Udovičić, console generale della Bosnia Erzegovina in Milano.

18A04979

Istituzione del vice Consolato onorario in Grimstad (Norvegia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Grimstad (Norvegia) un vice Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Oslo, con la seguente circoscrizione territoriale: contee Aust-Agder e Vest-Agder.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2018

*Il direttore generale
per le risorse e l'innovazione*
SABBATUCCI

18A04980

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002520/XVJ/CE/C del 10 luglio 2018, il prodotto esplosivo denominato «Pentrite con 14% di acqua» di cui al certificato LOM 16EXP0067 del 7 aprile 2016, con numero ONU 0475, 1.1D è classificato, ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma *a*), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella II categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sugli imballaggi dello stesso deve essere apposta altresì un'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il numero del presente provvedimento di classificazione, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il dott. Roberto Toso, titolare delle licenze ex articoli 46 e 47 del T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Pravisani S.p.A.» con stabilimento in Sequals (PN) - località Prati del Sbriss, ha prodotto l'esame UE del tipo (modulo *B*) rilasciato dall'organismo notificato «Laboratorio Oficial J. M. Madariaga» (Spagna). Dal modulo D, rilasciato dal medesimo organismo in data 10 gennaio 2018, risulta che l'esplosivo menzionato è prodotto dalla società «Maxam Initiation System S.L.», presso gli stabilimenti di Quintanilla Sobresierra - Burgos (Spagna).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

18A04964



Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005375/XVJ/CE/C del 10 luglio 2018, il prodotto esplosivo denominato «Lovex S 030» è classificato nella I categoria dell'Allegato «A» al reg. T.U.L.P.S., ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma *a*), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, con i numeri ONU di seguito riportati, a seconda della tipologia di imballaggio:

Definizione di imballaggio per numero ONU 0161 - 1.3C:

Tipo di imballaggio:

interno: contenitore di plastica (HDPE) con max. 500 g di polvere;

intermedio: separatori di cartone;

esterno: scatola di cartone (4G) contenente 16 barattoli interni separati tra loro da spessori di cartone. Il peso netto della polvere è 8 kg.

Definizione di imballaggio per numero ONU 0509 - 1.4C:

Tipo di imballaggio:

interno: recipiente di plastica (HDPE) contenente max. 500 g di polvere;

intermedio: divisori in cartone;

esterno: scatolone di cartone (4G) contenente 6 recipienti di polvere.

Per il citato esplosivo il sig. Stefano Fiocchi, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo (Modulo «B») n. 0589.EXP.0536/03 del 14 aprile 2003 e l'integrazione n. 1, al medesimo certificato, del 6 febbraio 2012. Dalla citata documentazione risulta che la polvere in argomento viene fabbricata presso gli stabilimenti della Explosia a.s. Semtin 107 - 53050 Pardubice 2 (Repubblica Ceca).

Il prodotto esplosivo, oggetto del presente provvedimento, è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta altresì un'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il numero del presente provvedimento di classificazione, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

18A04965

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006233/XVJ/CE/C del 10 luglio 2018, ai prodotti esplodenti di seguito elencati, già classificati nella I categoria dell'allegato «A» al reg. T.U.L.P.S., ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma *a*), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, sono attribuite le seguenti denominazioni commerciali alternative:

polvere da caccia «PSB1» o «G3000/34A» denominazione alternativa «PSB 1+»; nuova denominazione alternativa «PBS+ 1», in accordo al supplemento n. 8 del 21 dicembre 2017 rilasciato dall'Organismo Notificato «Laboratorio Oficial J. M. Madariaga» (Spagna) ad integrazione del certificato di esame CE del tipo LOM 99EXP4048 emesso dal medesimo organismo in data 14 luglio 1999;

polvere da caccia «PSB2» o «G3000/36A» denominazione alternativa «PSB 2+»; nuova denominazione alternativa «PBS+ 2», in accordo al supplemento n. 8 del 21 dicembre 2017 rilasciato dall'Organismo Notificato «Laboratorio Oficial J. M. Madariaga» (Spagna) ad integrazione del certificato di esame CE del tipo LOM 99EXP4048 emesso dal medesimo Organismo in data 14 luglio 1999;

polvere da caccia «PSB3» o «G3000/32A» denominazione alternativa «PSB 3+»; nuova denominazione alternativa «PBS+ 3», in accordo al supplemento n. 8 del 21 dicembre 2017 rilasciato dall'Organismo Notificato «Laboratorio Oficial J. M. Madariaga» (Spagna) ad integrazione del certificato di esame CE del tipo LOM 99EXP4048 emesso dal medesimo organismo in data 14 luglio 1999;

polvere da caccia «PSB5» o «G2000/28A» denominazione alternativa «PSB 5+»; nuova denominazione alternativa «PBS+ 5», in accordo al supplemento n. 8 del 21 dicembre 2017 rilasciato dall'Organismo Notificato «Laboratorio Oficial J. M. Madariaga» (Spagna) ad integrazione del certificato di esame CE del tipo LOM 99EXP4048 emesso dal medesimo organismo in data 14 luglio 1999;

polvere da caccia «PSB2 SP» denominazione alternativa «PSB 2 SP+»; nuova denominazione alternativa «PBS+ 2 SP» in accordo al supplemento n. 8 del 21 dicembre 2017 rilasciato dall'Organismo Notificato «Laboratorio Oficial J. M. Madariaga» (Spagna) ad integrazione del certificato di esame CE del tipo LOM 99EXP4048 emesso dal medesimo organismo in data 14 luglio 1999;

polvere da caccia «PSB FINA» denominazione alternativa «PSB FINA+»; nuova denominazione alternativa «PBS+ FINA», in accordo al supplemento n. 8 del 21 dicembre 2017 rilasciato dall'Organismo Notificato «Laboratorio Oficial J. M. Madariaga» (Spagna) ad integrazione del certificato di esame CE del tipo LOM 99EXP4048 emesso dal medesimo organismo in data 14 luglio 1999;

polvere da caccia «SSB» denominazione alternativa «SSB +»; nuova denominazione alternativa «SSB+ 150», in accordo al supplemento n. 8 del 21 dicembre 2017 rilasciato dall'Organismo Notificato «Laboratorio Oficial J. M. Madariaga» (Spagna) ad integrazione del certificato di esame CE del tipo LOM 99EXP4048 emesso dal medesimo organismo in data 14 luglio 1999.

Per i citati esplosivi il sig. Ferrari Simone, titolare licenze di deposito e vendita di materiale esplosivo della I, II, III, IV e V categoria in nome e per conto della Società «Pravisan S.p.A.», sito in Valeggio sul Mincio (VR) località Borgetto, ha inviato tutti gli aggiornamenti relativi ai predetti certificati CE del TIPO rilasciati dall'organismo notificato «Laboratorio Oficial J. M. Madariaga» (Spagna) dal quale risulta che tutti gli esplosivi menzionati sono prodotti dalla società «Maxam Outdoors, S.A.», presso gli stabilimenti di Galdacano - Vizcaya (Spagna).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

18A04966

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 8 0 7 2 6 *

€ 1,00

